

Informazioni per gli azionisti

CS Investment Funds 6

Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 212.390

(la "società")

I. Con la presente si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione della società (il "**Consiglio di amministrazione**") ha deciso di modificare leggermente il capitolo 4 "Politica d'investimento" del prospetto informativo della società (il "**prospetto informativo**") e più precisamente la sezione "Credit Suisse Asset Management Sustainable Investing Policy" (Politica d'investimento sostenibile di Credit Suisse Asset Management), per modificare la politica delle esclusioni di Credit Suisse Asset Management e precisare che i comparti della società che applicano la Sustainable Investing Policy della società possono applicare ulteriori restrizioni di investimento basate su esclusioni o regole, al fine di ottenere specifiche etichette ESG o rispettare altri standard ESG di settore o specifici per il mercato.

II. Inoltre, si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 4 "Politica d'investimento" del prospetto informativo e, più in particolare, la sezione "Operazioni di finanziamento titoli" per aggiungere "Credit Suisse (Svizzera) SA" in veste di ulteriore controparte, in linea con le linee guida ESMA 2014/937 in materia di ETF e di altre emissioni di OICVM.

III. Con la presente si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 5 del prospetto informativo, "Partecipazione al CS Investment Funds 6", e più specificamente la sezione "vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro", al fine di consentire l'applicazione di misure aggiuntive di due diligence dei clienti agli intermediari che operano per conto degli investitori, qualora richiesto dalle leggi e dalle normative vigenti.

IV. Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 6 "Limiti per gli investimenti" del prospetto informativo, e più specificamente la definizione di "target fund", al fine di chiarire che i comparti della società possono investire in altri comparti della società, come già stabilito nella sezione "Investimenti incrociati tra comparti della società" del capitolo 4 "Politica d'investimento" del prospetto informativo.

V. Inoltre, si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 7 "Fattori di rischio" del prospetto informativo per aggiornare (i) i fattori di rischio legati al meccanismo Bond Connect e agli investimenti operati tramite lo Stock Connect Scheme, nonché (ii) la sezione "Clearing, regolamento e rischi di custodia" per chiarire i rischi derivanti dall'accordo unilaterale utilizzato da "Stock Connect" (cioè un programma concepito come servizio di accesso reciproco al mercato tra la Cina continentale e Hong Kong).

Si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare ulteriormente il capitolo 7 "Fattori di rischio" del prospetto informativo al fine di includere una formulazione generale delle indicazioni sui rischi per coprire i rischi geopolitici.

VI. Si informano inoltre gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 9 del prospetto informativo "Spese e imposte", in particolare la voce "ii. Spese", al fine di modificare le voci b) e j) dell'elenco di spese che la società deve sostenere, come specificato di seguito:

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di compensazione, le commissioni addebitate dalle piattaforme di compensazione e le spese bancarie;	b) tutti i costi di transazione, inclusi tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di compensazione, le commissioni addebitate dalle piattaforme di compensazione, e le spese bancarie e i costi relativi ai Continuous Linked Settlement (CLS);
j) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società o dalla banca depositaria in relazione a misure prese per conto degli azionisti;	i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali e fiscali , che possono essere sostenute dalla società, dal gestore degli investimenti o dalla banca depositaria in relazione a per mezzo di misure prese per conto degli azionisti (quali spese legali e altre spese associate alle operazioni svolte per conto del comparto) nonché le commissioni di licenza versate ai datori di licenze di determinati marchi, marchi di servizio o indici;

VII. Inoltre, si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare ulteriormente il capitolo 9 "Spese e imposte", in particolare la sezione ii. "Spese" del prospetto informativo, al fine di chiarire che i costi e le spese sostenute per la realizzazione di attività o in altro modo nell'ambito di una liquidazione di un comparto sono a carico del relativo comparto in liquidazione.

VIII. Con la presente si informano gli azionisti della società che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 12 "Durata della società, liquidazione e fusione" del prospetto informativo al fine di includere un paragrafo aggiuntivo intitolato "Scioglimento di un comparto - operazioni di copertura su divise" che specifica le condizioni alle quali le operazioni su divise possono essere utilizzate nel contesto dello scioglimento di un comparto.

IX. Inoltre, si informano gli azionisti di **Credit Suisse (Lux) China RMB Equity Fund** (ai fini della presente sezione, il "**comparto**") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23 "Comparti" del prospetto informativo al fine di riflettere la ridenominazione del comparto da "**Credit Suisse (Lux) China RMB Equity Fund**" a "**Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund**". Si tenga presente che la modifica riguarda esclusivamente il nome del comparto. Pertanto non è stata apportata alcuna modifica alla politica di investimento, alla strategia, al processo di investimento o al profilo di rischio del presente comparto.

X. Inoltre, si informano gli azionisti di **Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund** e **Credit Suisse (Lux) China RMB Equity Fund** (che verrà ridenominato **Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund**) (ai fini della presente sezione i "**comparti**") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23 "Comparti" del prospetto informativo al fine di correggere e uniformare la sezione relativa alla "Commissione di performance", poiché la formula indicava un tasso della commissione di performance del 15% invece del 20%, mentre la parte rimanente della formulazione di questa sezione riportava un tasso del 20%. La formulazione relativa alla commissione di performance è quindi la seguente:

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
<p>[...] La commissione di performance viene applicata se sono verificate le seguenti condizioni per la relativa classe di azioni del comparto: $(NAV \text{ per azione})_t - (\text{benchmark})_t > 0$ e $(NAV \text{ per azione})_t - (\text{benchmark})_t > \text{somma delle sottoperformance annue rispetto al benchmark durante il periodo di riferimento della performance di 5 anni (o inferiore, se il comparto non esiste da 5 anni o in seguito a ridefinizione dell'high watermark)}$ Se entrambe queste condizioni vengono soddisfatte, si applica quanto segue: $0,15 \times ((\text{performance NAV}_t \text{ per azione} - \text{performance} (\text{benchmark})_t) \times (\text{numero di azioni})_t - (\text{aggiustamento cumulato sulle sottoscrizioni})_t)$ dove: NAV_t = valore patrimoniale netto prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento e prima dell'accantonamento per la commissione di performance t = giorno in cui viene effettuato il calcolo</p>	<p>[...] La commissione di performance viene applicata se sono verificate le seguenti condizioni per la relativa classe di azioni del comparto: $(NAV \text{ per azione})_t - (\text{benchmark})_t > 0$ e $(NAV \text{ per azione})_t - (\text{benchmark})_t > \text{somma delle sottoperformance annue rispetto al benchmark durante il periodo di riferimento della performance di 5 anni (o inferiore, se il comparto non esiste da 5 anni o in seguito a ridefinizione dell'high watermark)}$ Se entrambe queste condizioni vengono soddisfatte, si applica quanto segue: $0,1520 \times ((\text{performance NAV}_t \text{ per azione} - \text{performance} (\text{benchmark})_t) \times (\text{numero di azioni})_t - (\text{aggiustamento cumulato sulle sottoscrizioni})_t)$ dove: NAV_t = valore patrimoniale netto prima dell'applicazione della percentuale di aggiustamento e prima dell'accantonamento per la commissione di performance t = giorno in cui viene effettuato il calcolo</p>

(aggiustamento cumulato sulle sottoscrizioni) ^t = fattore di neutralizzazione che evita che la commissione di performance venga corrisposta sulle nuove azioni sottoscritte durante il periodo di consolidamento, prima che inizino ad apportare un contributo alla performance della relativa classe di azioni	(aggiustamento cumulato sulle sottoscrizioni) ^t = fattore di neutralizzazione che evita che la commissione di performance venga corrisposta sulle nuove azioni sottoscritte durante il periodo di consolidamento, prima che inizino ad apportare un contributo alla performance della relativa classe di azioni
--	--

Inoltre, sono stati adeguatamente aggiornati gli esempi illustrativi del modello di calcolo della commissione di performance dei comparti nella sezione delle note, in modo da riflettere la correzione sopra riportata.

XI. Si informano gli azionisti di **Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund** (ai fini della presente sezione, il "**comparto**") che il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il capitolo 23 "Comparti", in particolare la sezione "Obiettivo d'investimento" del prospetto informativo, al fine di incrementare sostanzialmente il grado consentito di scostamento dall'indice di riferimento del comparto.

Gli azionisti che non sono d'accordo con le modifiche sopra elencate ai punti **VI.**, **VIII.**, **X.** e **XI.** possono riscattare le loro azioni gratuitamente fino al 9 dicembre 2022, entro il relativo orario di chiusura.

Gli azionisti devono essere consapevoli che una volta che le modifiche saranno entrate in vigore, il nuovo prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), l'ultimo rapporto annuale e semestrale nonché lo statuto potranno essere richiesti presso la sede della società, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto.

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.

Lussemburgo, 9 novembre 2022

Il Consiglio di amministrazione